

GIORGIO

VINCENZO

CLEMENTE

SEZIONE

REGIGENERALE

Nº 1513/10

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI AVELLINO

DI IORIO

BUONOMO

GAROFANO

riunita con l'intervento dei Signori:

SEZIONE 4

Presidente

Relatore

Giudice

13/01/2011

ore 09:31

ORDWANEA SENTENZA

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

1 6 GIU. 2011

ha emesso la seguente

- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al ricorso n. 1513/10
- relativa al ricorso n. 1513/10 depositato il 17/06/2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK010600378 IRPEF 2005

contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO

proposto dal ricorrente:

LAZAZZERA ALESSIO FONTANA ANGELICA NOL 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

 avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO nº TFK010600378 ADDIZ, IRPEF 2005 contro CONCESSIONARIO EQUITALIA POLIS S.P.A.

proposto dal ricorrente:

LAZAZZERA ALESSIO FONTANA ANGELICA NOL 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV Segretario

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE Antonio impriano

pag. 1 (continua)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Ufficio delle Entrate di Avellino con avviso di accertamento, notificato il 28.12.09, accertava per l'anno 2005, a carico di Lazazzera Alessio, il reddito di partecipazione nello Studio Legale Marenghi-Lazazzera Partners con sede in Ariano Irpino, di cui il Lazazzera è socio al 50%, in € 34.504,00, dichiarato, invece, in €. 26.779,00, determinando, in conseguenza, e ulteriori imposte IRPEF, addizionali regionali e comunali dovute e comminando le sanzioni relative.

Avverso tale avviso di accertamento produceva ritualmente ricorso con atto del 27.05.10, depositato il 17.06.10, il Lazazzera, assistito e difeso dal rag. Vincenzo Castellano, il quale riportandosi ai motivi addotti dallo Studio Legale nel proprio ricorso concludeva per l'annullamento con vittoria delle spese di giudizio.

Controdeduceva l'Ufficio con nota del 22.06 10 chiedendo il rigetto del ricorso con compensazione delle spese di giudizio ritenendo legittimo l'accertamento.

Il Lazazzera, come rappresentato e difeso, a seguito di iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle maggiori imposte accertate, giusta cartella di pagamento notificata il 9.08.10, chiedeva la sospensione del citato avviso di accertamento.

All'udienza odierna, previa rinuncia alla richiesta cautelare, il ricorso viene deciso nel merito come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella seduta odierna il ricorso proposto dallo Studio Legale Marenghi-Lazazzera & Partners, avverso l'avviso di accertamento n.TFK020600375 con cui è stato accertato per l'anno 2005 il reddito di lavoro autonomo di €. 69.008,00, dichiarato in €. 53.558,00 è stato accolto e, per l'effetto, stante la stretta connessione e dipendenza esistente fra i redditi accertati, il ricorso del Lazazzera, socio al 50%, va accolto.

La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Avellino in camera di consiglio il 13.01.2011.

IL GIUDICE RELATORE ESTENSORE

IL PRESIDENTE